



Art. 1. Scopo dell’iniziativa

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (CCIAA) con la presente misura assegna contributi a fondo perduto a favore delle imprese bolognesi al fine di sostenere l’aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici e/o micro e mini eolici (eventualmente combinati a sistemi di accumulo) sui tetti, sulle coperture o nelle pertinenze degli immobili in cui si svolge l’attività aziendale, che siano individuati come sede/unità locale ubicata nel territorio della città metropolitana (ex provincia) di Bologna e risultante dalla visura camerale.

Gli investimenti devono essere finalizzati principalmente all’autoconsumo dell’impresa ed alla riduzione dei costi sostenuti per l’approvvigionamento energetico, come suggerito dalla diagnosi energetica, redatta da tecnico abilitato in base alle linee guida ENEA per le PMI, se applicabili alla specifica realtà.

Nell’ottica di favorire la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili – C.E.R. - tra imprese che condividano la stessa cabina elettrica primaria, il presente regolamento intende agevolare anche la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sovradimensionati rispetto al reale fabbisogno energetico della singola impresa richiedente il contributo e risultante dalla diagnosi energetica, a condizione che l’impresa stessa si impegni a far parte di una Comunità Energetica Rinnovabile entro il termine previsto per il collaudo finale dell’impianto.

Le Comunità Energetiche rinnovabili sono costituite da un insieme di utenti che, tramite la volontaria adesione ad un contratto, collaborano con l’obiettivo di produrre, condividere, consumare e gestire l’energia attraverso uno o più impianti di generazione locale, con l’obiettivo di generare anche benefici ambientali, sociali ed economici a scala locale.

Art. 2. Soggetti beneficiari

Possono partecipare al presente bando le microimprese, le piccole e medie imprese di qualunque settore economico, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori della pesca, dell’acquacoltura, con sede legale e/o unità locali operative nel territorio della città metropolitana (ex provincia) di Bologna.

In particolare le imprese richiedenti il contributo devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- A. **essere MPMI**, con sede legale e/o unità locale operativa nel territorio della città metropolitana (ex provincia) di Bologna, iscritte al Registro Imprese/REA della Camera di Commercio di Bologna;
- B. **essere** in regola nel pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna;
- C. **non essere** sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione giudiziale, o trovarsi in stato di difficoltà (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021);
- D. **essere** in regola in merito alla posizione contributiva INPS ed INAIL (DURC);
- E. **non essere** fornitori di beni e servizi a favore della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- F. **non essere destinatari** di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

- G. **non avere** legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Le imprese dovranno possedere i requisiti in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo. L'eventuale perdita in itinere dei requisiti (ad esempio: cessione o affitto d'azienda, cessazione attività, messa in liquidazione, avvio di procedure concorsuali/liquidazione giudiziale o cancellazione dell'impresa) comporterà la decadenza dal contributo e non ne consentirà l'erogazione.

Il contributo verrà assegnato prioritariamente alle imprese femminili e giovanili ¹ e alle imprese in possesso del rating di legalità (attribuito dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato), riconoscendo il contributo pieno a queste tipologie di imprese. Le richieste delle altre imprese verranno soddisfatte in presenza di disponibilità residue, come precisato all'art. 7.

Art. 3. Entità del contributo e regime di aiuto, cumulo.

Il fondo messo a disposizione per il presente regolamento è di **€ 1.000.000,00**.

I contributi sono assegnati a fondo perduto e sono calcolati in percentuale sul totale delle spese ammissibili.

L'intensità del contributo sarà pari al 50% delle spese ammissibili di cui all'art. 4.

Ogni impresa può presentare una sola domanda ed ottenere un solo contributo a valere sul presente regolamento - anche in presenza di più unità locali coinvolte nel progetto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici o eolici-, nel limite massimo di **€ 20.000,00**.

Qualora il contributo venga richiesto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, la cui energia prodotta sarà in parte destinata all'autoconsumo ed in parte destinato al consumo condiviso nell'ambito di una CER – costituita in forma di consorzio, cooperativa o altra forma legale ammessa – il limite massimo si intende elevato a **€ 30.000,00**.

Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi di importo inferiore a **€ 8.000,00**.

Qualora il contributo venga richiesto da impresa aderente o che intende aderire a una costituita o costituenda CER – consorzio o cooperativa, o altra forma legale ammessa – il limite minimo di spesa si intende elevato a **€ 30.000,00**.

Ciascuna impresa richiedente il contributo deve quindi presentare un'unica domanda, che comprenda gli interventi presso la sede ed eventuali unità locali ubicate nell'area metropolitana di Bologna, tali interventi dovranno essere suggeriti dalla diagnosi energetica allegata alla domanda di contributo.

Gli aiuti di cui al presente regolamento non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime *de minimis*;
- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione.

¹ In base all'art. 5, comma 1, lett. l) della legge n. 180 dell'11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa femminile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche:

- le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne;
- le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne;
- le imprese individuali gestite da donne.

In base all'art. 5, comma 1, lett. m) della legge n. 180 dell'11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa giovanile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche:

- le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a 35 anni;
- le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con età inferiore a 35 anni;
- le imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a 35 anni.

L'agevolazione di cui al presente regolamento è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche non configurabili quali aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per la realizzazione dell'investimento oggetto di contributo non superi il valore complessivo dell'investimento stesso e la normativa di riferimento lo consenta.

I contributi verranno assegnati ai sensi dei Regolamenti UE NN. 1407/2013 e 1408/2013. Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime “de minimis”, per un importo superiore a quello indicato nella seguente tabella con riferimento al settore economico in cui opera l'impresa richiedente, considerando l'esercizio in corso e i due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Denominazione regime di aiuto	Settore cui si applica	Massimale aiuti ricevibili complessivamente nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti
De minimis settore agricolo (Regolamento UE n. 1408/2013)	Produzione primaria agricola (coltivazione fondo e allevamento bestiame)	€ 25.000,00
De minimis “ordinario” (Regolamento UE n. 1407/2013)	Autotrasporto merci su strada	€ 100.000,00
	Tutti gli altri settori economici (escluso pesca e acquacoltura)	€ 200.000,00

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

Art. 4. Spese ammissibili ed obblighi

Sono ammesse a contributo esclusivamente le seguenti spese (al netto dell'IVA), già sostenute tra il 01/01/2023 e la data di invio della domanda, o che l'impresa prevede di sostenere entro il **30/09/2024**, allegando idonei preventivi o contratti già stipulati:

- a) spese sostenute per la fornitura e l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici e/o micro/mini eolici destinati prevalentemente all'autoconsumo del sito aziendale. Ai fini del presente contributo per prevalente si intende un autoconsumo su base annua di almeno il 70% dell'energia prodotta nel periodo, fatto salvo il consumo condiviso in una CER in cui tale soglia minima di autoconsumo non si applica. Sono ammessi i costi per l'acquisto dei materiali, il trasporto e l'installazione;

- b) in aggiunta alle spese di cui alla lettera a): spese tecniche inerenti all'intervento finanziato, quali ad esempio la diagnosi energetica, la progettazione, la direzione lavori, le spese di collaudo, nel limite massimo del 20% di tutte le spese ammissibili;
- c) in aggiunta alle spese di cui alla lettera a): sistema di accumulo collegato all'impianto, nel limite massimo del 20% di tutte le spese ammissibili;
- d) in aggiunta alle spese di cui alla lettera a): rimozione con smaltimento delle coperture in cemento amianto, nel limite massimo del 10% di tutte le spese ammissibili.

In caso di ammissione delle spese di cui al precedente punto d), le imprese si impegnano a smaltire le coperture cemento amianto nel rispetto delle vigenti norme ambientali.

E' ammissibile solo l'acquisto e l'installazione di impianti nuovi, non sono ammissibili adattamenti di impianti già esistenti. Le spese di cui alle lettere b), c), d) di cui sopra sono ammissibili solo se direttamente correlate a quelle di cui alla lettera a).

Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell'impresa richiedente di cui risulti l'addebito in conto corrente e ricevuta di conto corrente postale. In caso di bonifico deve essere documentata l'avvenuta esecuzione con ricevuta di presa in carico della banca completa di codice CRO, in alternativa: comunicazione della banca di eseguita transazione o copia dell'estratto conto in cui siano leggibili la riga di interesse, sia il nominativo dell'intestatario del conto. Non è sufficiente la sola disposizione di pagamento inoltrata alla banca senza conferma di presa in carico o di avvenuta esecuzione. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

L'impresa beneficiaria si obbliga a mantenere la sede legale e/o operativa nell'area metropolitana (ex provincia) di Bologna per un periodo di almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo e, per lo stesso periodo, a non alienare i beni oggetto dell'investimento. La violazione di tale impegno comporterà la revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute dalla Camera di commercio maggiorate degli interessi legali.

Qualora l'agevolazione sia concessa ad un'impresa che dichiara di far parte di una C.E.R. (o che dichiara l'intenzione di far parte di un C.E.R. in via di costituzione), nell'ambito della quale verrà condivisa l'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto della richiesta di contributo, l'impresa beneficiaria si obbliga a comunicare alla Camera di Commercio di Bologna l'eventuale recesso dall'accordo costitutivo della comunità energetica ed il conseguente utilizzo dell'impianto installato in via esclusiva per autoconsumo.

Art. 5. Spese non ammissibili, esclusioni e limitazioni

Sono comunque non ammissibili le seguenti categorie di spese:

- spese non riconducibili all'elenco di cui al precedente articolo;
- spese relative ad interventi da realizzare su fabbricati adibiti unicamente a mero deposito;
- spese per interventi realizzati in economia;
- spese per l'acquisto di beni usati;
- spese per operazioni di leasing;
- imposte e tasse;
- importi per casse previdenziali addebitati dai professionisti;
- per l'acquisto di strumenti non strettamente collegati agli interventi ammissibili;
- per l'acquisto di beni e materiali di consumo;
- per estensione di garanzia di impianti o attrezzature;
- canoni di manutenzione, assistenza;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- interessi di mora e interessi debitori;

- commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e altri oneri di natura meramente finanziaria.

Sono escluse le spese fatturate dai seguenti soggetti:

- o soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo, nonché dal coniuge o parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro e senza cariche sociali;
- o imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile all'impresa richiedente il contributo e relativi, soci, amministratori, sindaci e dipendenti;
- o imprese che abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria.²

Art. 6. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta dall'ufficio competente, dovranno essere inviate **dalle ore 11 del 12/09/2023 alle ore 13 del 21/09/2023**, in modalità telematica con firma digitale attraverso lo specifico sportello on line “Contributi alle imprese”, all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov (collegato al sistema informatico AGEF utilizzato dall'ufficio competente per l'istruttoria della pratica).

Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di contributo.

Le domande spedite successivamente a tale data saranno respinte dal sistema.

Al **modulo base**, previsto dal sistema Webtelemaco, andrà allegato, a pena di esclusione:

- il **modulo delle dichiarazioni sostitutive** predisposto dall'ufficio e disponibile sul sito www.bo.camcom.gov.it, anch'esso **firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa**. Nel modulo andranno riportate le spese sostenute e da sostenere, la modalità e la data di pagamento.

La mancata allegazione dei moduli di cui sopra non è regolarizzabile in seguito, rappresentando questi gli elementi costitutivi ed essenziali della richiesta di contributo, la cui assenza comporta l'inesistenza sostanziale della domanda di contributo, che sarà considerata irricevibile e per la quale non verrà attivato l'esame di merito.

Dovrà inoltre essere allegata, per la completezza della domanda di contributo, la seguente documentazione **firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa**:

- copia diagnosi energetica ai sensi UNI CEI EN 16247, redatta da tecnico abilitato, da cui risulti il dimensionamento ottimale dell'impianto fotovoltaico per prevalenti esigenze di autoconsumo del sito aziendale;
- in caso di domanda presentata da impresa aderente o che intende aderire a CER:
 - atto d'impegno unilaterale ed irrevocabile a far parte di una CER e a realizzare, secondo quanto previsto dalla richiesta di contributo presentata, la condivisione dell'energia nelle forme previste dalla normativa vigente entro la data di chiusura dei lavori di installazione dell'impianto;
- copia delle fatture relative ai costi già sostenuti al momento di trasmissione della domanda (unico file .pdf);
- preventivi per i costi previsti dal progetto, relativi al periodo di ammissibilità delle spese da sostenere (unico file .pdf);

² Per “assetto proprietario sostanzialmente coincidenti” si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

- dossier fotografico per documentare lo stato dei tetti, delle coperture, delle pertinenze su cui verranno installati i pannelli fotovoltaici o le turbine dell'impianto.

Le domande di contributo in cui il modulo base e/o il modulo dichiarazioni sostitutive risultino firmati digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l'esame di merito dell'istanza. **La firma da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa richiedente non è regolarizzabile in seguito e quindi eventuali invii successivi degli elementi mancanti non potranno essere presi in considerazione.**

Art. 7. Procedura di valutazione ed ammissione al contributo

Ai fini dell'assegnazione del contributo non si tiene conto dell'ordine cronologico dell'invio delle domande, sotto il profilo temporale le domande presentate nei termini di cui all'art. 6 sono tutte sullo stesso piano.

I contributi sono assegnati prioritariamente alle domande ammissibili delle imprese femminili, delle imprese giovanili e di quelle in possesso del rating di legalità, procedendo a riduzione proporzionale se i fondi disponibili non fossero sufficienti ad attribuire un contributo pieno a tali categorie di richiedenti. Successivamente, in presenza di disponibilità residue, si procederà all'assegnazione del contributo alle altre imprese ammissibili, procedendo a riduzione proporzionale del contributo di queste ultime se i fondi non consentono di riconoscere il contributo pieno.

Durante l'attività istruttoria si procederà alla verifica dell'ammissibilità della domanda e delle singole spese, nonché della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica. In caso di mancata indicazione di un indirizzo di PEC l'istanza viene considerata inammissibile.

Nel corso dell'istruttoria la Camera di Commercio di Bologna potrà richiedere l'integrazione documentale, nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta.

Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con Determinazione Dirigenziale delle domande ammesse, delle domande non finanziate e delle domande non ammesse per carenza dei requisiti formali.

Verrà data comunicazione alle imprese interessate dell'esito delle istanze presentate.

La graduatoria dei soggetti beneficiari nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente camerale www.bo.camcom.gov.it entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del suddetto atto dirigenziale.

Art. 8. Rendicontazione delle attività e delle spese

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dei precedenti artt. 3, 4 e 5, ed avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di contributo. Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it alla sezione 'Contributi della Camera di Commercio', saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione, che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 30/09/2024, dovrà essere allegata la seguente documentazione, in formato file pdf, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'ufficio competente e disponibile sul sito www.bo.camcom.gov.it. Nel modulo andranno riportate le spese sostenute, la modalità e la data di pagamento delle stesse;

- le fatture elettroniche emesse e ricevute entro il termine indicato per l'invio della rendicontazione (tracciato .xml);
- copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., bonifico, carta di credito, ecc.). Non sono ammissibili pagamenti con assegno bancario. In caso di bonifico deve essere documentata l'avvenuta esecuzione con ricevuta di presa in carico della banca completa di codice CRO, in alternativa dovrà essere allegata la comunicazione della banca di eseguita transazione o copia dell'estratto conto in cui siano leggibili la riga di interesse ed il nominativo dell'intestatario del conto. Non è sufficiente la sola disposizione di pagamento inoltrata alla banca senza conferma di presa in carico o di avvenuta esecuzione;
- relazione riepilogativa finale dell'intervento firmata da tecnico abilitato, descrittiva degli elementi tecnici;
- copia titolo abilitativo, o altra documentazione, previsto per la realizzazione del progetto, rilasciati in base alla normativa urbanistica vigente da parte del Comune;
- copia dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune oppure dichiarazione, a firma direttore dei lavori, che attesti la data di inizio dei lavori;
- copia dichiarazione di fine lavori presentata al Comune oppure dichiarazione, a firma direttore dei lavori, che attesti la data di fine dei lavori;
- certificato di collaudo dell'impianto fotovoltaico installato sul tetto/copertura/pertinenza degli immobili strumentali utilizzati per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- dossier fotografico che documenti lo stato dei tetti e delle coperture su cui sono installati i pannelli fotovoltaici dell'impianto oggetto di finanziamento;
- in caso di rendicontazione presentata da impresa aderente o che abbia dichiarato di voler aderire a una CER:
 - copia atto costitutivo e statuto della CER a cui l'impresa abbia aderito, con evidenza dei partecipanti;
 - documentazione atta a dimostrare la realizzazione, secondo quanto previsto dalla richiesta di contributo presentata, della condivisione dell'energia nelle forme previste dalla normativa vigente. Ove la documentazione di cui al presente punto non risultasse in sede di rendicontazione il contributo erogabile non potrà comunque essere superiore ad € 20.000,00, limite massimo previsto per gli impianti a carattere autonomo.

Il mancato invio della rendicontazione entro il termine indicato comporterà la decadenza dal contributo riconosciuto.

In fase di rendicontazione la Camera di Commercio di Bologna potrà richiedere l'integrazione documentale nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta.

In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore a quello concesso; viceversa a fronte di una rendicontazione per costi ammissibili inferiori al doppio dell'importo del contributo assegnato, l'importo del contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Art. 9. Esame della documentazione di spesa e liquidazione del contributo

Gli uffici camerali competenti, in presenza di tutti i requisiti regolamentari, provvederanno alla liquidazione del contributo, in base ai criteri sopra esposti.

Le imprese che risulteranno assegnatarie del contributo camerale dovranno affiggere - per almeno 24 mesi dalla trasmissione della pratica telematica di rendicontazione - presso locali o spazi aziendali accessibili da soggetti esterni, un cartello che evidenzii il contributo ricevuto dalla Camera, di dimensione non inferiore al formato A5, sulla base del testo che verrà fornito dalla Camera.

La CCIAA effettuerà controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000 per verificare l'esistenza e il contenuto dei documenti autocertificati e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle

imprese e procederà a verificare la regolarità contributiva mediante richiesta del Documento unico di Regolarità (DURC).

La CCIAA potrà effettuare verifiche presso i luoghi di realizzazione degli investimenti. Qualora in esito alle verifiche effettuate emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'impresa beneficiaria decade immediatamente dalla agevolazione ottenuta.

Art. 10. Regolamento generale

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera del Consiglio Camerale n. 16 del 14/05/2020, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici.

Art. 11. Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei contributi.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal presente bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
- a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta promozione@bo.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Bologna con sede legale in Piazza delle Mercanzia, 4 P.I. 03030620375 e C.F. 80013970373, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile all'indirizzo: dpocameracommerciobologna@baldiandpartners.it

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi